

PILLOLE DI PARTENARIATO

Bollettino mensile del progetto di assistenza tecnica alle Parti economiche e sociali

Ultime dal progetto

9 maggio Festa dell'Europa

a cura della redazione

Una insolita Festa dell'Europa quella del 2020 che non ha permesso come di consueto la realizzazione di manifestazioni per la promozione e la conoscenza dell'Unione Europea, delle sue azioni e delle sue potenzialità. In questo momento emergenziale sono state poste in essere una serie di misure e norme, approvate in tempi molto rapidi, probabilmente un tempo impensabili. Grazie alle modifiche fatte ai regolamenti, i Fondi Strutturali potranno partecipare attivamente con azioni volte alla sicurezza sanitaria al rilancio dell'economia, del disagio sociale e dell'occupazione. Le misure adottate sinora dalla Giunta Regionale della Basilicata si sono concentrate a favore di famiglie, lavoratori, imprenditori, liberi professionisti e predisposte anche con una parte di fondi europei con le delibere del 20 marzo n.196-197-198-199-200.

Il Governo centrale ha proposto a tutte le Regioni di far fronte all'emergenza da Covid19 stanziando risorse pari al 15-20 per cento della dotazione dei Programmi 2014/2020 (FESR e FSE) allo scopo di contribuire al cofinanziamento delle misure messe in atto dal Governo (tra cui, la cassa Integrazione in deroga, l'erogazione di garanzie sui prestiti alle PMI tramite il fondo centrale di garanzia, gli acquisti di attrezzature sanitarie da parte di centrali di committenza nazionali). Nell'Accordo il Governo si impegna ad assegnare alle Regioni che aderiscono maggiori risorse nazionali del fondo FSC 2021/2027. Pertanto, sarà possibile smobilizzare le risorse comunitarie disponibili in seguito alle definizioni dei termini dell'Accordo con il Governo che saranno note nei prossimi giorni.

FOCUS

Misure temporanee in materia di aiuto di Stato previste dalla Commissione Europea

a cura della redazione e fonte Commissione Europea

Cinque sono le misure temporanee previste dalla Commissione Europea in materia di aiuti di Stato che si aggiungono alle possibilità di aiuto previste dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea):

1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Sono aiuti temporanei di importo limitati concessi alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità. La Commissione considera tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'aiuto non supera 800 euro per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti;
- b) l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c) l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- d) l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- e) gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato da imprese interessate.

2. Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

Sono aiuti concessi sotto forma di garanzia pubblica sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitato. La Commissione considera questi aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, se rispettino le seguenti condizioni:

- a) per i premi di garanzia è fissato un livello minimo secondo le modalità della tabella 1 seguente:

Tipo di beneficiario	Margine di rischio di credito per un prestito scadenza 1 anno	Margine di rischio di credito per un prestito scadenza 2/3 anni	Margine di rischio di credito per un prestito scadenza 4/6 anni
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

Tabella 1

- b) in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la suddetta tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura della garanzia inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);
- c) le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- d) per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito non supera il 25% del fatturato totale del beneficiario 2019. Tale importo può essere aumentato per coprire il fabbisogno di maggiore liquidità, dal momento della concessione, per i successivi diciotto mesi per le PMI e per i successivi dodici mesi per le grandi imprese, purché ci sia una giustificazione adeguata e un'autodichiarazione del beneficiario;
- e) per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto in precedenza previsto, purché vi sia una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata;

f) la durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non eccede il 90% del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell'ente creditizio e dello Stato, oppure il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita). In entrambi i casi quando l'entità del prestito diminuisce nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l'importo garantito deve diminuire proporzionalmente;

g) il prestito può riguardare sia il fabbisogno relativo agli investimenti che quello relativo al capitale di esercizio;

h) il prestito può essere concesso a imprese che non si trovavano in difficoltà il 31 dicembre 2019; esso può essere concesso a imprese che non si trovano in difficoltà e/o a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia.

3. Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti

Sono aiuti di Stato concessi sotto forma di agevolazioni sui prestiti pubblici. La Commissione li considera compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, se rispettino le seguenti condizioni:

a) i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base applicabile il 1° gennaio 2020, più i margini di rischio di credito secondo le stesse modalità riportate nella tabella 1;

b) in alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi tenendo conto della suddetta tabella 1 come base, con la possibilità di modulare la scadenza, la fissazione dei prezzi e la copertura della garanzia (ad esempio, una copertura inferiore a compensazione di una scadenza più lunga);

c) i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati a un massimo di 6 anni;

d) per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l'importo del prestito non supera il doppio della spesa salariale annuale del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) nel 2019 o nell'ultimo anno per cui sono disponibili dati. Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività o il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019. Tale importo può essere aumentato per coprire il fabbisogno di maggiore liquidità, dal momento della concessione, per i successivi diciotto mesi per le PMI e per i successivi dodici mesi per le grandi imprese, purché ci sia una giustificazione adeguata e un'autodichiarazione del beneficiario;

e) per i prestiti con scadenza fino al 31 dicembre 2020, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto in precedenza previsto, purché vi sia una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata;

g) il prestito può riguardare sia il fabbisogno riguardante gli investimenti che quello riguardante il capitale di esercizio;

h) il prestito può essere concesso a imprese che non si trovavano in difficoltà il 31 dicembre 2019; esso può essere concesso a imprese che non si trovano in difficoltà e/o a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano

in difficoltà, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa dell'epidemia.

Gli aiuti concessi per lo stesso prestito sotto forma di garanzia o sotto forma di tassi d'interesse agevolati non possono essere cumulati.

4. Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari

Gli aiuti sotto forma di garanzie pubbliche e tassi di interesse agevolati finora trattati possono essere forniti alle imprese che si trovano ad affrontare un'improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità di intermediari finanziari. Anche se sono direttamente destinati alle imprese che devono far fronte a un'improvvisa carenza di liquidità e non agli enti creditizi o ad altri enti finanziari, gli aiuti in oggetto possono anche costituire un vantaggio indiretto per questi ultimi. Ma tali aiuti indiretti non hanno l'obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi. La Commissione al fine di limitare indebite distorsioni della concorrenza ha introdotto alcune salvaguardie riguardo alla possibilità di fornire aiuti indiretti a favore degli enti creditizi o di altri enti finanziari. Questi dovranno essere in grado di dimostrare che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di tassi di interesse agevolati sui prestiti, maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori. Inoltre quando sussiste l'obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

5. Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

L'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine è disciplinata da una comunicazione della Commissione in vigore dal 2013. Secondo tale comunicazione gli scambi nei 27 Stati membri dell'UE e nei nove paesi OCSE elencati nel suo allegato, con durata del rischio inferiore ai due anni, comportano rischi assicurabili sul mercato e non dovrebbero, in linea di principio, essere assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato. Il 23 marzo 2020 alcuni Stati membri hanno segnalato il forte rischio di una contrazione a livello mondiale del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia di coronavirus. La Commissione, sulla base di tali segnalazioni, ha avviato una consultazione pubblica urgente. Tale consultazione mirava a valutare se ci fossero disponibilità e capacità di assicurazione privata del credito all'esportazione a breve termine, per le esportazioni verso tutti i paesi elencati come "paesi con rischi assicurabili sul mercato" al fine di modificare eventualmente e in via temporanea l'elenco dei "paesi con rischi assicurabili sul mercato". È emersa una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i paesi, associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all'attuale crisi. Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dei pertinenti indicatori economici, la Commissione ha deciso di considerare tutti i paesi elencati nell'allegato come temporaneamente non assicurabili sul mercato e di escludere tutti i paesi dall'elenco dei paesi "assicurabili sul mercato" fino al 31 dicembre 2020. Pertanto ha modificato la comunicazione sull'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e ha deciso di escludere temporaneamente tutti i paesi dall'elenco dei paesi "con rischi assicurabili sul mercato". In questo modo l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione a breve termine sarà più ampiamente disponibile alla luce dell'attuale crisi legata alla pandemia di coronavirus. La modifica amplia ulteriormente la flessibilità introdotta dal quadro di riferimento temporaneo della Commissione in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda la possibilità da parte degli assicuratori statali di fornire un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine. Con questa modifica le imprese colpite dalla pandemia di coronavirus, potranno ottenere un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine da parte degli assicuratori pubblici.

a cura della redazione e fonte Forum terzo settore

Nel Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore dal 19 maggio come “Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34”, sono previste diverse misure a sostegno del Terzo settore che potrà contare su una serie di aiuti che daranno ossigeno alle organizzazioni e le aiuteranno a fronteggiare le emergenze sociali e assistenziali determinate dall'epidemia di COVID-19.

La portavoce nazionale del Forum Terzo settore “Claudia Fiaschi” ha accolto con soddisfazione le misure che il Governo ha previsto per il settore, e ha affermato che tali misure costituiscono un importante riconoscimento del lavoro fatto da tante organizzazioni per intervenire nelle situazioni di disagio sociale più acuto e per essere vicini alle persone più fragili duramente colpite dalla crisi. Con il sostegno necessario le organizzazioni potranno confermare e rinnovare l'impegno a favore delle persone e delle comunità più fragili del Paese. La Fiaschi auspica, inoltre, che si intensifichi la collaborazione strategica con il Terzo settore a ogni livello istituzionale, al fine di dare una risposta efficace alle tante problematiche sociali e ai nuovi bisogni legati a questa emergenza.

Il Terzo Settore beneficerà di un rifinanziamento per 100 milioni di euro come risorse aggiuntive al Fondo del Terzo Settore e di misure di sostegno che nel decreto Cura Italia erano state previste solo per le imprese. Si estendono, infatti, anche al terzo settore i contributi a fondo perduto (quelli concessi ai titolari di partita Iva, legge 24 aprile 2020, n. 27) in relazione allo svolgimento di attività commerciali, le agevolazioni sugli affitti, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda e cessione del credito, come previsto dall'art.1 del Decreto. Sono inoltre previsti contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari. Il settore potrà beneficiare di agevolazioni per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e dei mezzi. Il contributo riconosciuto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19 è pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Per la sanificazione degli ambienti di lavoro a ciascun beneficiario spetta un credito d'imposta fino a un massimo di 60.000 euro, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Nel credito d'imposta rientrano le spese sostenute nel 2020 sia per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati sia per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Per far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del Terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all'imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, il Decreto anticipa al 2020 l'erogazione del contributo del cinque per mille relativo all'anno finanziario 2019. E' prevista un'accelerazione delle procedure di erogazione del contributo (stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998), l'Agenzia delle Entrate provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) procederanno all'erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre.

Il dispositivo all'Art 246 del Decreto concede contributi al sostegno del Terzo Settore nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per le quali sono stati stanziati complessivamente euro 120 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati a interventi per il contrasto alla povertà educativa. Il contributo può essere cumulato con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. Come previsto dall'Art 236 del Decreto il soggetto attuatore della misura è l'Agenzia per la Coesione territoriale che provvederà a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo che provvederà all'assegnazione dei contributi a fondo perduto attraverso avvisi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Il Decreto ha previsto misure di sostegno anche per le persone in situazione di particolare disagio non autosufficienti e disabili e per coloro che se ne prendono cura. Lo stanziamento del fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni per il 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente. È inoltre istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" che garantisce il riconoscimento di un'indennità agli enti gestori delle medesime strutture, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020.

**Ultime dal
Partenariato**

Analisi Confcommercio: a rischio chiusura definitiva molte imprese della provincia di Potenza

a cura della redazione e fonte Confcommercio

Tra 1.200 e le 1.500 imprese del commercio e dei servizi della provincia di Potenza rischiano la chiusura definitiva se le condizioni economiche non dovessero migliorare rapidamente. E' una stima prudenziale questa della Confcommercio Potenza che ha rielaborato su scala provinciale il rapporto dell'Ufficio Studi Confcommercio sul rischio di chiusura delle imprese del terziario di mercato che potrebbe essere anche più elevata perché, oltre agli effetti economici derivanti dalla sospensione delle attività, va considerato anche il rischio, molto probabile, dell'azzeramento dei ricavi a causa della mancanza di domanda e dell'elevata incidenza dei costi fissi sui costi di esercizio totali che, per alcune imprese, arriva a sfiorare il 54%.

Un rischio che incombe anche sulle imprese dei settori non sottoposti a lockdown.

I dati alla base della stima di Confcommercio Potenza sono riferiti alle imprese-ditte attive al primo trimestre dell'anno nei settori commercio e ristorazione in provincia di Potenza che sono pari a 9.475 di cui 7.713 del commercio (4.945 vendite al dettaglio e 1.610 vendite all'ingrosso) e 1762 della ristorazione.

I settori più colpiti – con percentuali che variano dal 12 al 42% – sarebbero gli ambulanti, i negozi di abbigliamento, gli alberghi, i bar e i ristoranti e le imprese legate alle attività di intrattenimento e alla cura della persona. Mentre, in assoluto, le perdite più consistenti si registrerebbero tra le professioni e la ristorazione.

Per quanto riguarda la dimensione aziendale, il segmento più colpito risulta quello delle micro imprese – con 1 solo addetto e senza dipendenti – per le quali basterebbe solo una riduzione del 10% dei ricavi per determinarne la cessazione dell'attività.

“Si tratta di stime – sottolinea l'Ufficio Studi Confcommercio - che incorporano un rischio di mortalità delle imprese superiore al normale per tener conto del deterioramento del contesto economico, degli effetti della sospensione più o meno prolungata dell'attività, della maggiore presenza di ditte individuali all'interno di ciascun settore e del crollo dei consumi delle famiglie”.



Contatti

Segreteria del Partenariato

Presso gli uffici dell'AdG dei PO FSE 2007-13 e 2014-20,
in via Vincenzo Verrastro 8, 85100 Potenza.

Accesso: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 11:00 – 13:00

E-mail: partenariato.fse@regione.basilicata.it

Tel: 0971 - 669183

Web: <http://europa.basilicata.it/fse>

Assistenza Tecnica

Staff

Incoronata Telesca (incoronata.telesca@consedin.it)

Rocchina Adobbato (rocchinarosetta.adobbato@consedin.it)